

Deroghe

Le istituzioni scolastiche, con delibera del collegio dei docenti, stabiliscono motivate deroghe al suddetto limite, per cui vi saranno determinate assenze che non andranno sommate alle altre, ai fini della validità dell'anno scolastico.

Le deroghe riguardano casi eccezionali adeguatamente documentati e vanno concesse purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Quali potrebbero essere le deroghe deliberate dal Collegio docenti? Il Ministero, con la [circolare n. 20/2011](#), aveva fornito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di possibile deroga:

- *gravi motivi di salute adeguatamente documentati;*
- *terapie e/o cure programmate;*
- *donazioni di sangue;*
- *partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;*
- *adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).*

Come sopra accennato, il monte ore annuale personalizzato, il limite massimo di assenze effettuabili, nonché le previste deroghe vanno comunicate alle famiglie e agli studenti all'inizio dell'anno scolastico.

Sentenze

Ferma restando la normativa sopra illustrata, ricordiamo che sono state emanate alcune sentenze, secondo cui, in caso di alunno che abbia superato il previsto limite di assenze, senza che ciò abbia creato delle difficoltà su piano del profitto, lo stesso non andrebbe bocciato:

- TAR Puglia sez. II - Lecce, sentenza n. 1473/2019: "*qualora l'alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzia tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva*"
- TAR Calabria sez. II - Catanzaro, sentenza n. 1713/2019: "*far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi*"